

**COMUNE DI
CERVA**

DELIBERAZIONE N. 39

DATA: 21/02/2019

PROVINCIA DI CATANZARO

**COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 39**

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE INCARICHI ESTERNI. ANNO 2019.

L'anno DUEMILADICIANNOVE il giorno 21 del mese FEBBRAIO di alle ore 17,40 nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione STRAORDINARIA ed in PRIMA convocazione.

Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

N.	COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENZE
1	RIZZUTI FABRIZIO	SINDACO/PRESIDENTE	SI
2	SCALZI JESSICA	ASSESSORE/VICE SINDACO	SI
3	SCALZI RAFFAELE	ASSESSORE	SI
4	AGOSTINO NATALE	CONSIGLIERE	SI
5	BORELLI RAFFAELE	"	SI
6	COLOSIMO SIMONE	"	SI
7	GENTILE VERONICA	"	SI
8	SACCO ALESSIO	"	SI
9	MARCHIO MARIO	"	NO
10	SACCO GIOVANNI	"	NO
11	FILIPPIS MARIANO	"	NO
Presenti			8
Assenti			3

Il PRESIDENTE Dott. Fabrizio RIZZUTI, nella sua qualità di SINDACO dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti.

La seduta è pubblica.

Partecipa il Segretario Dott.ssa Elvira Tocci il quale provvede alla redazione del presente verbale:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), per esigenze di contenimento della spesa pubblica e di razionalizzazione delle esigenze di ricorso agli incarichi esterni di collaborazione e delle relative modalità di affidamento:

- all'articolo 3, comma 55, ha disposto che *"l'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenza, a soggetti estranei all'amministrazione, può avvenire solo nell'ambito di un programma approvato dal consiglio ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"*;
- all'articolo 3, comma 56, ha demandato al regolamento di organizzazione dell'ente l'individuazione di limiti, criteri e modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei;

Visto il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante *"Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"*, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale:

- all'articolo 46, comma 2, mediante la sostituzione integrale dell'articolo 3, comma 55, della legge 24/12/2007, n. 244, ha previsto che l'affidamento degli incarichi di collaborazione da parte degli enti locali possa avvenire solo per attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal consiglio comunale;
- all'articolo 46, comma 3, mediante la sostituzione integrale dell'articolo 3, comma 56, della legge 24/12/2007, n. 244, ha demandato al bilancio di previsione dell'ente la fissazione del limite di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione, lasciando al regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi l'individuazione dei criteri e delle modalità per l'affidamento degli incarichi;

Atteso che la disciplina dell'affidamento degli incarichi di collaborazione da parte degli enti locali ha rafforzato il ruolo della programmazione consiliare, estendendo l'ambito del programma a tutte le tipologie di incarichi e non più solamente agli incarichi di studio, ricerca e consulenza;

Visto l'art. 7, c. 6, D.Lgs. n. 165/2001 che recita: *"6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità"*:

a) *l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;*

b) *l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;*

c) *la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;*

d) *devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.*

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. (...)".

Preso atto, inoltre, che l'art. 7, c. 5-bis, D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dal D.Lgs. n. 75/2017, prevede che è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Inoltre, lo stesso comma prevede che i contratti posti in essere in violazione di tali disposizioni sono nulli e determinano responsabilità erariale, così come i dirigenti che sono responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato.

Considerato che:

- il programma per l'affidamento degli incarichi deve dare prioritariamente conto degli obiettivi e delle finalità che si intendono raggiungere mediante il ricorso a collaborazioni esterne e della loro stretta coerenza e pertinenza con i programmi e progetti della Relazione previsionale e programmatica ovvero col Documento Unico di Programmazione (DUP) o con altri atti di programmazione generale dell'ente;
- la previsione dell'affidamento degli incarichi di collaborazione nell'ambito dello specifico programma del consiglio comunale costituisce un ulteriore requisito di legittimità dello stesso, oltre a quelli già previsti dalla disciplina generale contenuta nell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo D.Lgs. n. 165/2001;
- possono essere comunque affidati, anche se non previsti nel programma consigliare, gli incarichi previsti per attività istituzionali stabilite dalla legge, intendendosi per tali quelli connessi a prestazioni professionali per la resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge ovvero per il patrocinio o la rappresentanza in giudizio dell'ente, qualora non vi siano strutture o uffici a ciò deputati;

Visto il Documento unico di programmazione (DUP) per il periodo 2019/2021, approvato dalla Giunta Comunale con atto n. 65 del 26/07/2018;

Richiamato l'articolo 14, comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 66/2014 (conv. In legge n. 89/2014), i quali hanno introdotto ulteriori limiti al conferimento degli incarichi di collaborazione, parametrati sull'ammontare della spesa di personale dell'amministrazione conferente, come risultante dal conto annuale del personale relativo all'anno 2012;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 21/11/2008, esecutiva, ad oggetto: "Approvazione criteri generali per l'approvazione del Regolamento per l'affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza.";

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 02 dicembre 2009, esecutiva, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza;

VISTO in particolare l'articolo 14, il quale esclude dalla disciplina del regolamento di cui sopra:

- le progettazioni, e le attività ad esse connesse, relative a lavori pubblici ;
- le attività obbligatorie per Legge in mancanza di uffici a ciò deputati;
- la rappresentanza in giudizio in mancanza di ufficio legale interno;
- le prestazioni dei componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;

Preso atto che, anche per l'anno in corso, sulla base della programmazione dell'Ente, si rileva che, gli eventuali incarichi da affidare, fanno parte di quelli esclusi dalla disciplina del regolamento;

Preso atto, altresì, che, la Giunta Comunale con delibera n. 9 in data 28/01/2019, in attuazione di quanto previsto dal comma 56 dell'art. 3 della legge n. 244/2007, modificato dall'art. 46, comma 3, del D.L. n. 112/2008, convertito con Legge n. 133/2008, e per quanto disposto dall'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, conv. in legge n. 89/2014, ha quantificato il limite di spesa sostenibile per il triennio 2019-2021 per studi, collaborazioni e incarichi di consulenza, dando atto che, l'Ente, viste le ristrettezze economico-finanziarie in cui versa il proprio bilancio, ha valutato l'opportunità di non prevedere nessuna spesa nel bilancio 2019/2021, per il conferimento degli incarichi esterni di studio, ricerca e consulenza e per gli incarichi di collaborazione, per il triennio 2019/2021;

Di dare atto che, potranno essere, comunque, affidati incarichi esterni:

- qualora siano necessari per l'acquisizione di servizi o adempimenti obbligatori per legge ovvero per il patrocinio o la rappresentanza in giudizio dell'ente, previo accertamento dell'assenza di strutture o uffici a ciò deputati;
- gli incarichi connessi alla realizzazione delle opere pubbliche (progettazione, direzione lavori, collaudo, ecc.) appositamente previste nel programma triennale approvato ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 e i cui oneri sono allocati al Titolo II della spesa nell'ambito del QTE dell'opera da realizzare;

Ritenuto quindi necessario, con il presente provvedimento, dare atto che, per l'anno 2019 non sono previsti affidamenti di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza, da programmare ed assoggettare alle disposizioni del regolamento e della normativa vigente in materia;

VISTA la normativa vigente in materia di contabilità e disposizioni per gli Enti Locali;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Acquisito il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49, commi 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., dal Responsabile del Servizio Amministrativo e dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Con il seguente risultato della votazione, espressa nei modi e forme di legge, proclamata dal Presidente:

Presenti n. 8; - Votanti n. 8; – Favorevoli n. 8; - Astenuti n. (); Voti contrari n.();

DELIBERA

1. che, la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
2. di prendere atto di quanto deliberato dalla Giunta Comunale con delibera n. 9 in data 28/01/2019, ad oggetto: "Spese per studi, collaborazioni e incarichi di consulenza. Ricognizione spese sostenute e quantificazione del limite di spesa per gli anni 2019-2020-2021";
3. di dare atto che, per l'anno 2019, non sono previsti affidamenti di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza, da programmare ed assoggettare alle disposizioni del regolamento e della normativa vigente in materia;
4. che gli incarichi da affidare nel 2019 sono esclusi dalla disciplina del regolamento ai sensi dell'art. 14 del regolamento stesso, ed in conformità ai criteri interpretativi adottati dalla Corte dei Conti;
5. di dare atto che, pertanto, potranno essere, comunque, affidati i seguenti incarichi esterni:
 - a) qualora siano necessari per l'acquisizione di servizi o adempimenti obbligatori per legge ovvero per il patrocinio o la rappresentanza in giudizio dell'ente, previo accertamento dell'assenza di strutture o uffici a ciò deputati;

- b) connessi alla realizzazione delle opere pubbliche (progettazione, direzione lavori, collaudo, ecc.) compresi quelli concessi a società di professionisti, appositamente previste nel programma triennale approvato ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 e i cui oneri sono allocati al Titolo II della spesa nell'ambito del QTE dell'opera da realizzare;
 - c) gli incarichi per appalti e per le esternalizzazione di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione;
 - d) qualsiasi altro tipo di incarico assegnato per resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge per i quali manca qualsiasi facoltà discrezionale dell'amministrazione in quanto trattasi di competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione stessa. Tali incarichi possono essere conferiti qualora le istituzioni non dispongano di professionalità adeguate nel proprio organico e tale carenza non sia altrimenti risolvibile con strumenti flessibili di gestione delle risorse umane;
6. di dare atto che, l'affidamento degli incarichi compete agli organi gestionali, i quali vi provvederanno nel rispetto della disciplina generale nonché delle specifiche disposizioni contenute nel regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi

Inoltre, stante la necessità e l'urgenza, con ulteriore e separata votazione espressa in forma palese che ha dato il seguente risultato:

Presenti n. 8 ; - Votanti n. 8 ; – Favorevoli n. 8 ; - Astenuti n. (); - Contrari n. ();

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

PARERE DI REGOLARITA`TECNICA

VISTO con PARERE FAVOREVOLE

CERVA, 21/02/2019

Il Responsabile del Settore Amministrativo

F.to Domenico Gabriele

**PARERE DI REGOLARITA`
CONTABILE**

VISTO con PARERE FAVOREVOLE

CERVA, 21/02/2019

Il Responsabile del Settore Finanziario

F.to Francesco Corea

Il presente verbale, viene letto, approvato e firmato dai sottoscritti:

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Elvira Tocci

Il Sindaco - Presidente
F.to Dott. Fabrizio RIZZUTI

Della su estesa deliberazione venne iniziata la pubblicazione (art. 124 T.U. D.Lgs. 267/2000)
il giorno 22/02/2019

CERVA, li 22/02/2019

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Elvira Tocci

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il giorno 22/02/2019

() decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo;

(X) perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° T.U. D.Lgs. 267/2000);

CERVA, li 22/02/2019

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Elvira Tocci

E' copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

CERVA, li 22/02/2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Francesco Corea

